**ISTRUZIONI PER COMUNICAZIONE SOSPENSIONE/INTERRUZIONE DEL TIROCINIO**

Ai sensi dell’art. 8 co. 6 del Decreto del M.I.U.R. del 7 agosto 2009, n. 143,

**entro quindici giorni** dal **verificarsi di una delle cause di sospensione**, **il tirocinante** ovvero **il**

**professionista**, qualora non provveda il tirocinante, deve darne comunicazione al Consiglio dell’ordine

Ai sensi dell’art. 8 co. 8 del Decreto del M.I.U.R. del 7 agosto 2009, n. 143,

nel caso di **interruzione** del tirocinio, da comunicarsi **entro trenta giorni** al Consiglio dell’ordine, **a cura**

**del professionista**, **il praticante**, con delibera del Consiglio dell’ordine, **è cancellato dal registro ed il**

**periodo di tirocinio già compiuto rimane privo di effetti**

Ai sensi dell’art. 13 co. 5 lett. c), f) e g),

l’interruzione del tirocinio e la cancellazione del tirocinante conseguono all’accertamento

c) della mancata comunicazione al Consiglio dell’ordine delle variazioni intervenute nel periodo di

tirocinio;

f) delle mancate comunicazioni relative alle sospensioni di cui all’articolo 8;

g) delle sospensioni del tirocinio non previste dall’articolo 8, commi 3 e 4.

**Procedura da seguire per effettuare la sospensione del tirocinio:**

1. Compilare e recapitare all’Ordine la comunicazione di sospensione del tirocinio **entro 15 giorni**

dalla data della **sospensione**, ovvero la comunicazione di interruzione, a cura del professionista,

**entro 30 giorni** dalla data di **interruzione** (si consiglia di anticipare la comunicazione a mezzo

fax al n. 0923 711520);

2. recapitare alla segreteria dell’Ordine il libretto del tirocinio attestato fino all’ultimo giorno dal

dominus e l’attestazione di avvenuta cessazione del tirocinio predisposta a cura del

professionista presso il quale il tirocinio è stato svolto (allegato F).